

STATUTO

SOS - FERIENDORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALDONAZZO TN VIA
MONTEROVERE 1

Numero REA: TN - 200697

Codice fiscale: 00378520217

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL
Rep.n. 41.128/16.137
Notaio Paolo Piccoli

STATUTO
della Cooperativa Sociale
"Sos - Feriendorf Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, con sede nel comune di Caldonazzo (TN), la Società cooperativa sociale denominata "Sos Feriendorf Società Cooperativa Sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza scopo di lucro. Lo scopo della cooperativa principalmente è indirizzato alle finalità indicate nella Legge 381/91 e nella Legge Regionale 24/1988 e consiste nella promozione umana e nell'integrazione sociale di persone, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e la promozione delle reti generative di comunità.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, in sinergia con l'organizzazione internazionale SOS Villaggio dei Bambini, mettendo al centro della propria attività i bambini e ragazzi rimasti privi di un adeguato sostegno familiare, offrendo accoglienza di tipo familiare per i soggiorni estivi nelle strutture di proprietà, utilizzando anche l'apporto dei soci volontari e dei soci lavoratori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto-

noma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa si propone la prestazione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali.

In particolare lo scopo della cooperativa è la costruzione ed il mantenimento di SOS Villaggi per vacanze e di altre istituzioni SOS per bambini abbandonati, orfani, esposti a pericoli o bisognevoli di protezione per qualsivoglia motivo, con l'intento di assisterli ed educarli nello spirito dell'Idea-SOS, come fondata da Hermann Gmeiner, escludendo qualsiasi intenzione redditizia o speculativa.

Alla realizzazione di questo scopo servono in particolare:

- a)** acquisti o permuta di immobili nonché costruzione, ricostruzione, trasformazione o affitto di edifici per l'alloggiamento dei bambini;
- b)** amministrazione e uso dei beni immobili e mobili appartenenti alla società cooperativa secondo i dettami dello statuto sociale;
- c)** assistenza ed educazione dei bambini durante le vacanze e per la ricreazione in genere;
- d)** collaborazione con istituzioni affini nazionali ed estere;
- e)** incremento dell'Idea-SOS in qualsiasi maniera, in particolare mediante la pubblicazione e diffusione di stampe e materiale pubblicitario nonché attraverso conferenze e riunioni.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa oppure affine con il predetto oggetto, compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico e con esclusione delle attività riservate ai sensi del TUF e del TUB, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale oppure che siano in ogni caso direttamente o indirettamente connesse con lo stesso nonché promuovere tutte le iniziative che siano utili al raggiungimento di questi scopi. Essa può anche stipulare accordi, contratti e convenzioni o realizzare altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere ed accettare contributi per l'acquisto di immobili, arredamenti, attrezzature ed apparecchiature.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori).

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci, sempre sotto l'osservanza dei limiti di legge, persone fisiche e giuridiche, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che appartengono alle seguenti categorie:

soci lavoratori, persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991, che prestano attività di lavoro remunerato e per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti, oltre all'approvazione dello scopo mutualistico ed all'adesione al medesimo, requisiti di capacità professionale adeguata allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo;

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, a titolo di volontariato e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

soci fruitori, persone fisiche che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono, sotto l'aspetto fisico, psichico, familiare, culturale, professionale od economico o che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale;

soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, per le quali il Consiglio di amministrazione ritenga la partecipazione strategica e determinante per il perseguimento dei fini statutari.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione la clausola di conciliazione di cui all'articolo 38 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come **socio lavoratore**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti da a) a f), dovrà ulteriormente indicare nella domanda di ammissione:

- a. 1) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b. 1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa.

Chi intende essere ammesso come **socio volontario**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti da a) a f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a. 2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini

ni stabiliti dai regolamenti interni;

b. 2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come **socio fruitore**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti da a) a f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a. 3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di **società, associazioni od enti**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a. 4) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono;

b. 4) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c. 4) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di:

1) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;

2) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

3) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

4) esaminare il libro dei soci, il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste

dalla legge, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo se nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, non rimborsabile;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i **soci lavoratori**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa.

In particolare i **soci volontari**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne

dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di amministrazione. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento di accoglimento della domanda. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione, l'ulteriore rapporto mutualistico instaurato con il socio si risolve alla stessa data del rapporto sociale.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione; ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b)** che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge o dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine, non superiore a trenta giorni, per adeguarsi;
- c)** che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o al pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d)** che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- e)** che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, attivando la procedura di conciliazione di

cui all'articolo 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 21 ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dalla data di efficacia del recesso o dell'esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data nella quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde ver-

so questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 59/1992, sia persone fisiche che persone giuridiche.

Art. 15 (Conferimenti dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore minimo di Euro duecentocinquanta ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 19, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Le azioni sono emesse su richiesta del socio, altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia disposto diversamente dall'Assemblea, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione e devono comunque essere offerte in prelazione agli altri soci.

Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente. Il Consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 18.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione stessa;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'op-

zione in favore dei soci cooperatori;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso..

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) dell'articolo 17, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

b) qualora nella base sociale siano presenti anche soci sovventori, almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione dovrà appartenere a tale categoria;

c) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- un voto fino ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di capitale sottoscritto;

- due voti oltre tale importo di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere qualora sia decorso il termine minimo previsto alla lettera c) del precedente articolo 17.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote sociali di valore minimo pari ad Euro 75,00 (Euro settantacinque/00). Il valore della quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio con raccomandata A.R. entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) alla riserva legale indivisibile in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992, n. 59.

Non è consentita la distribuzione di utili ai soci per qualsivoglia motivo.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 22 (Ristorni)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori delle diverse categorie (esclusi i soci volontari) dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento di cui all'art. 39.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea dei soci)

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;

3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale o del Sindaco unico e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

5) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;

- 8) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa;
- 2) nomina i liquidatori e ne determina i relativi poteri;
- 3) delibera sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 25 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di una Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea, in luoghi facilmente raggiungibili con i normali mezzi di locomozione.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, a mezzo posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto invio.

Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dal socio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, o il Sindaco unico, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data

della richiesta.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, quella straordinaria quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina sempre, a maggioranza dei presenti, un Segretario anche non socio, ed occorrendo uno o più Scrutatori anche non soci. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio/vi-

deo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 28 (voto ed intervento)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche hanno un voto ogni Euro 75,00 (settanta-cinque virgola zero zero) di capitale sottoscritto, con un massimo di 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, avente diritto al voto, che non sia Amministratore, Sindaco, Revisore legale o dipendente della società. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea approva, su proposta del Presidente ed a maggioranza dei presenti, le modalità di voto. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa per alzata di mano, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno a tre Consiglieri nominati dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca

il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili senza alcun limite di mandato.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad alcuni dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

Art. 31 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, e-mail o telefono in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi o il Sindaco unico se nominati.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministra-

zione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale o al Sindaco unico, se nominati, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall' art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco unico, se nominati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale o del Sindaco unico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Qualora la convocazione come sopra non sia possibile ne può provvedere ogni socio.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Am-

ministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico se nominati, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea potrà altresì attribuire agli Amministratori un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. L'Assemblea, in occasione dell'istituzione dell'indennità, ne stabilirà anche le modalità di determinazione.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Art. 35 (Organo di controllo)

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 13, possono nominare alternativamente:

- un Sindaco unico;
- un Collegio sindacale;
- un Revisore.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice Civile nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei soci, rimane in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. Il Sindaco, i Sindaci o il Revisore sono rieleggibili senza limitazioni.

Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

I componenti l'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente l'organo di controllo subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti rimangono in carica fino al-

la decisione dei soci per l'integrazione dell'organo di controllo, da adottarsi nei successivi trenta giorni. Nel caso di Collegio sindacale i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal Sindaco più anziano.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile; allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare la revisione legale, purché il Sindaco unico o tutti i componenti in caso di organo collegiale siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del Codice Civile.

La retribuzione annuale dei componenti l'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Nel caso di nomina di un organo collegiale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale ne deve tenere conto nella propria relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 del Codice Civile.

In alternativa la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, a norma del precedente art. 14;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'invalidamento e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo istituito presso la C.C.I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione che le parti dichiarano di accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Ove un Regolamento riguardi lo svolgimento dell'attività mutualistica, dovrà essere approvato

dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di distribuzione di dividendi, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, **la Cooperativa:**

- a)** non potrà distribuire dividendi sotto qualsiasi forma;
- b)** non potrà distribuire riserve fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società;
- c)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 21, lettera c), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

Caldonazzo, 13 aprile 2018

F.to: Helmut Kutin

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

23 di 23